

**OSSERVATORIO  
LEGISLATIVO  
INTERREGIONALE  
(BOLOGNA 26 - 27 novembre 1998)**

**LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
SPETTACOLO NELLA L. 59/97 E NEL D.LGS 112/98**

**A cura della dr.ssa Maria Pia PERRINO**

## **LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO NELLA L. 59/97 E NEL DECRETO LEGISLATIVO 112/98**

**Le disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che regolano la materia dello Spettacolo coincidono, nella sostanza, con unico articolo (art. 156) con cui si provvede, alla individuazione dei compiti di "rilievo nazionale" nel settore, senza disporre alcun conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali.**

**Ciò rappresenta un'anomalia rispetto all'impianto complessivo delineato dalla L. 59/97, e dallo stesso D. Lgs. 112/98 che, per tutte le altre materie sottoposte alla particolare procedura prevista dal quarto comma dell'art. 1 della L. 59/97 provvede alla individuazione dei compiti e delle funzioni conferite in ambito locale e per il legislatore regionale, in questo contesto appare problematico individuare oggetto della legge regionale attuativa la cui emanazione costituisce un adempimento obbligatorio.**

**Il contesto normativo in cui il settore "Spettacolo" si è sviluppato nel tempo, vede nell'art. 49 del D.P.R. 616/77 (che demandava peraltro ad una successiva riforma il riordino delle funzioni regionali e degli enti locali in materia di prosa, musica e cinema), il precedente più significativo e pressochè esclusivo per la affermazione e il riconoscimento di una competenza regionale in materia e al tempo stesso la fonte delle innumerevoli disposizioni con cui molte regioni hanno disciplinato, negli anni, i propri interventi di promozione e sostegno al settore.**

**Successivamente, salva la emanazione, da parte del Governo, di una serie di provvedimenti transitori, finalizzati al trasferimento di specifiche funzioni e prodromici ad una successiva legge delega (mai esercitata) per il trasferimento di "competenze e funzioni alle Regioni nei singoli settori di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 29 marzo 1995, n. 97", non è intervenuta alcuna disposizione concretamente affermativa una competente regionale nel settore.**

**Nel quadro dei principi generali della L. 59/97 e nella prospettiva di un intervenuto ribaltamento del criterio di riparto di competenze tra Stato e Regioni, nonché sulla base di un insieme di disposizioni dello stesso Decreto da cui si desume un evidente favore legis circa l'identificazione "estensiva" delle funzioni e dei compiti il cui trasferimento è in corso, si potrebbe ritenere che tutte le funzioni e compiti non espressamente elencati nell'art. 156 siano stati implicitamente conferiti agli enti locali, e questa interpretazione risulta avallata, nei fatti, dalla circostanza che la individuazione dei compiti di rilievo nazionale per lo Spettacolo è stata effettuata nella fase conclusiva della stesura del D. Lgs 112/98, proprio per garantire lo Stato rispetto all'automatico e generalizzato trasferimento di funzioni alle Regioni che ne sarebbe derivato.**

**Ma, una siffatta lettura, si scontra con la circostanza che le materie in esame, non risulta comprese nell'art. 117 della Cost. e che pertanto valgono limiti (ribaditi dal primo comma dell'art. 2 della L. 59/97), che la potestà legislativa regionale incontra in tali materie e che risultano invalicabili poiché la materia non appare riconducibile e quella dei "musei e biblioteche di enti locali", di competenza regionale.**

**L'esame concreto della normativa di settore da peraltro conto dei diversi passaggi procedurali in cui compete allo Stato l'esercizio di funzioni amministrative (autorizzazioni, riconoscimenti,**

etc.) per il cui decentramento si rende indispensabile da parte dello Stato il ricorso allo strumento della delega comunque imposto dal principio di legalità e la necessità di un conferimento espresso è connessa anche alla circostanza che per le materie estranee all'art. 117 non opera il cosiddetto principio del parallelismo tra competenze e funzioni amministrative previsto dall'art. 118 della Costituzione.

Tra le ragioni che giustificano la particolare disciplina allo Spettacolo dal Decreto Lgs. 112/98 è ipotizzabile peraltro che, si sia fatto affidamento in una rapida approvazione dei due disegni di legge in materia di teatro e musica (entrambi di iniziativa governativa), già pendenti in Parlamento al momento della emanazione del Decreto, e che sia stato demandato implicitamente agli stessi il compito di colmare il "vuoto normativo" determinatosi in sede di attuazione della L. 59/97.

In questa ipotesi, il percorso istituzionale ipotizzato se si evolverà sarà del tutto "affrancato" dalle opportune garanzie introdotte dal Capo I della Legge 59/97 a tutela alle autonomie locali (ribaditi in larga parte dal D. Lgs 112/98), con riferimento alle funzioni espressamente riservate dalla legge allo Stato (e alle Regioni esclusivamente di quelle attinenti ad interessi di carattere unitario) e ai principi introdotti e garanzia della effettività dell'esercizio della funzione, (quali il principio di differenziazione, di adeguatezza, di unicità, di omogeneità).

Anche la procedura di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, risulterà peraltro priva delle essenziali garanzie poste a tutela delle Regioni e degli enti locali dalla L. 59/97 e dal D. Lgs 112/98, che, com'è noto, subordinano l'effettivo esercizio delle funzioni conferite all'adozione dei provvedimenti di concreta determinazione delle risorse trasferite.

In questa ottica, l'adozione di un eventuale Decreto integrativo per la disciplina del settore, emanato ai sensi dell'art. 10 primo comma della L. 59/97, risulterebbe più che opportuna.

27 novembre 1998

(Dott.ssa Maria Pia Perrino)